



D.M. n. 4/2018

Corte dei Conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIURAC,
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

2 MARZO

Roberto Benedetti

Cons. Roberto Benedetti

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare l’articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e, in particolare, l’articolo 15;

VISTO la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTA la Decisione del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) del 15 maggio 2014, n. 573/2014/UE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 15 febbraio 2016 sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e la condizionalità 8.1 Accesso al mercato del lavoro (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 Istituzioni del mercato del lavoro (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione *ex ante* che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio, n. 108 recante "Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2016, di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 dicembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive)

1. Per gli anni 2018, 2019, 2020 l'azione in materia di politiche attive del lavoro è volta a implementare la riforma dei servizi per il lavoro contenuta nel decreto legislativo n. 150 del 2015, nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Con riferimento alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi e alla qualità delle politiche erogate, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano perseguono l'obiettivo di garantire:

a) la piena implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni

obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

b) il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro e, in particolare, dei servizi per l'impiego, anche attraverso meccanismi di premialità e azioni di supporto a favore dei sistemi locali non adeguatamente operativi;

c) coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;

d) sviluppo della cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi dell'ANPAL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INAPP, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

e) potenziamento di strumenti, anche informativi, per l'erogazione dei servizi agli utenti nel rispetto dei tempi di convocazione previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto, volti alla semplificazione delle procedure amministrative e alla riduzione degli oneri a carico degli operatori dei centri per l'impiego;

f) sviluppo della cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informativi sull'accreditamento per i servizi per il lavoro;

g) erogazione di servizi e misure di politica attiva che contribuiscano alla riduzione della durata media della disoccupazione, con particolare riguardo alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione femminile;

h) potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;

i) elaborazione di standard informativi condivisi, al fine di rilevare l'aumento del numero dei posti di lavoro intermediati dai servizi per l'impiego;

l) attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro;

m) rafforzamento degli strumenti finalizzati all'incremento dell'occupazione giovanile, con particolare riguardo alla facilitazione delle transizioni tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro e all'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;

n) rafforzamento delle capacità di intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di riqualificazione e orientamento dei lavoratori coinvolti;

o) rafforzamento della capacità dei servizi per l'impiego di prendere in carico i beneficiari del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e del reddito di inclusione (REI), con un approccio multidimensionale e in collegamento con i servizi di assistenza sociale, in un'ottica di condizionalità tra prestazioni di assistenza sociale e impegno in politiche di reinserimento sociale e lavorativo;

p) rispetto dei termini di convocazione degli utenti dei centri per l'impiego, siano essi percettori o non percettori di prestazioni di sostegno del reddito.

q) coinvolgimento di tutte le Regioni e Province autonome e dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella messa a regime del sistema

informativo della formazione professionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

3. L'azione in materia di politiche attive del lavoro posta in essere dall'ANPAL, anche in ambito internazionale e comunitario, è oggetto di preventiva informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di successiva comunicazione, mediante appositi report, contenenti gli esiti della stessa.

Articolo 2

(Obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive)

1. Per l'anno 2018, gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive del lavoro sono i seguenti:

- a) erogazione dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 a tutti i destinatari aventi diritto, previa verifica e chiusura entro il 2017, della fase di sperimentazione prevista dall'avviso pubblico di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL n. 1 del 2017;
- b) definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà;
- c) definizione di unità di costo standard (UCS) e degli standard di servizio condivisi su tutto il territorio nazionale;
- d) sviluppo di metodologie sui sistemi di intermediazione domanda e offerta di lavoro;
- e) sviluppo della metodologia sulla profilazione qualitativa per l'individuazione di percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- f) attuazione di un sistema di rilevazione dei fabbisogni di competenze finalizzati a sostenere l'inserimento o il reinserimento al lavoro dei disoccupati;
- g) attuazione dell'articolo 13, commi 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- h) attuazione specifica e uniforme dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e politiche attive del lavoro, in conformità con quanto disciplinato nelle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto;
- i) avvio, con il coinvolgimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una strategia di contrasto della disoccupazione di lunga durata, in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 15 febbraio 2016 sull'integrazione dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, che comporti la definizione, tra il tredicesimo e il diciottesimo mese di disoccupazione, di un accordo di inserimento lavorativo che comporti almeno un'offerta di servizio individuale volta a trovare lavoro, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei programmi cofinanziati a valere sul Fondo sociale europeo;
- l) promozione di iniziative volte a stabilire una continua e reciproca interazione con i datori di lavoro, in particolare con le micro, piccole e medie imprese, ai fini di incrementare il numero dei posti di lavoro intermediati dai servizi per l'impiego;
- m) definizione dei criteri di accreditamento dei servizi per il lavoro, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- n) sviluppo, in cooperazione applicativa, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di strumenti informatizzati ad uso degli operatori dei centri

per l'impiego, al fine di effettuare le comunicazioni all'INPS per l'applicazione della condizionalità, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

o) sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la valutazione annuale da parte dell'ANPAL, in condivisione con le Regioni e con i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro nazionali e regionali, nonché dei risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni come previsto all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Articolo 3

(Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale)

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale le previsioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2015, meglio specificate nell'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 4

(Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti)

1. Il centro per l'impiego, decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, convoca il disoccupato entro il novantesimo giorno di disoccupazione.

2. Il centro per l'impiego, decorso inutilmente il termine di quindici giorni di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, convoca il disoccupato beneficiario di strumenti di sostegno al reddito entro il novantesimo giorno di disoccupazione.

3. La domanda di NASpI, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, contiene un'informativa circa la necessità per il beneficiario di rendersi reperibile ai fini delle comunicazioni relative alla partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro.

4. Il datore di lavoro, entro centoventi giorni dall'inizio della procedura per il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunica al centro per l'impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i nominativi dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per cui è prevista una riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi. Il centro per l'impiego competente provvede a convocare i lavoratori, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Al fine di uniformare le procedure adottate dalle Regioni, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di convocazione e di partecipazione alle politiche attive per le diverse categorie di utenti;

6. Il rispetto dei termini indicati nei commi 1, 2 e 4 può costituire elemento di valutazione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione degli strumenti di incentivazione del personale.

Articolo 5

(Indicatori degli obiettivi annuali per l'anno 2018)

1. E' stabilito un insieme minimo di indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali di cui all'articolo 2, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 6

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio del grado di raggiungimento dei risultati attesi e dello stato di avanzamento delle attività connesse all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, è effettuato sulla base dei dati e delle informazioni, concernenti l'andamento delle iniziative intraprese, gli obiettivi conseguiti e le eventuali difficoltà di realizzazione.

2. L'adeguata conoscenza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 è assicurata, con verifiche intermedie, mediante relazioni, trasmesse ogni sei mesi dal Presidente dell'ANPAL e tenuto conto delle relazioni del collegio dei revisori dei conti della stessa Agenzia.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL.

Roma, il 11 GEN 2018


Giuliano Poletti



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.M. n. 4/2018 - Attuazione art. 2, d. lgs. n. 150 del 2015.

Si comunica che il provvedimento numero **4** del **11/01/2018** emanato dal gabinetto**ministro@pec.lavoro.gov.it**, protocollato da questo Ufficio in data 15/01/2018 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 549

ha superato

con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero **123** in data **22/01/2018**.

Data 22/01/2018

Dirigente
Luigi Apicella



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 30/01/2018
Prot. 28 / 0001571 / 1.44.8